

Commissione speciale

(istituita il 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento)

C. 5 Governo

DL 144/2022: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

**EMENDAMENTI DEL GOVERNO
4.1, 35.01, 38.2 e 40.4**

3 NOVEMBRE 2022

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 ottobre 2022 aggiungere le seguenti: nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;*
- b) *al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre 2022, aggiungere le seguenti: nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;*
- c) *al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: 10 novembre con le seguenti: 28 novembre, le parole: 30 ottobre con le seguenti: 18 novembre e sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui venga disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).;*
- d) *al comma 6, le parole: 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 sono sostituite dalle seguenti: 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024.*

Conseguentemente,

all'articolo 43 apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.


4.1. Il Governo.

Relazione Tecnica

L'emendamento prevede la trasfusione nell'AC 5, con le occorrenti modifiche di coordinamento, delle disposizioni recate dal decreto-legge 20 ottobre 2022, n.153, che viene contestualmente abrogato. Pertanto l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già quantificati e coperti nel medesimo decreto-legge 20 ottobre 2022, n.153 , come dettagliato nella relazione tecnica relativa al citato decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

25/10/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



L.1 GOVERNO



Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *Interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *Interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis.
2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti: «nonché nel contratto di finanziamento stipulato».

35.01. Il Governo.

Relazione illustrativa

La proposta normativa in oggetto interviene sulla misura relativa al Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento al regime speciale introdotto dall'art. 64 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. DL Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (*Loan to Value (LTV)*).

Con riguardo ai mutui contratti dalle categorie prioritarie, in favore delle quali sia in caso di garanzia con copertura ordinaria al 50%, sia in caso di regime speciale con copertura fino all'80%, l'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 31 luglio 2014, di attuazione della normativa primaria, ha previsto l'applicazione di un tasso calmierato, stabilendo che il tasso effettivo globale (TEG) di tali finanziamenti non possa essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene prevista la possibilità di concessione del regime speciale dell'80% anche in caso di applicazione di un *add-on* rispetto al TEGM, quantificato tramite l'utilizzo di una media mobile come di seguito illustrato.

La proposta in oggetto trova fondamento nella sopravvenuta incapacità dell'indicatore TEGM (parametro correlato alle finalità proprie della normativa anti-usura), di rispondere adeguatamente alla sua funzione di tasso soglia in uno scenario macro economico come quello attuale altamente volatile, a causa delle modalità utilizzate per la sua definizione, che prendono in considerazione, per il trimestre di riferimento, i tassi medi praticati dagli intermediari finanziari nei due trimestri precedenti, risentendo quindi di un *lag* temporale di sei mesi.

Questo approccio retrospettivo infatti non è rispondente ad una dinamicità invece richiesta dal mutato contesto, da ultimo aggravato anche dalla crisi geopolitica in corso, che ha visto, da gennaio 2022, i tassi di interesse di mercato di riferimento per i mutui crescere repentinamente, a causa delle pressioni inflazionistiche, dovute principalmente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e delle materie prime, e ai conseguenti annunci e alle decisioni di politica monetaria assunte dalla Banca Centrale Europea.

In questo scenario, come denunciato dalle Associazioni di settore, data la significativa ed incrementale distanza del TEGM rispetto ai valori dei tassi rilevati sul mercato, in particolar modo con riferimento al tasso fisso, relativamente al quale l'*Interest Rate Swap* è salito, da gennaio 2022 a settembre 2022, di oltre due punti percentuali, tale parametro sta diventando fattore ostativo all'accesso alla misura di garanzia per i mutui a tasso fisso, in quanto le banche hanno iniziato in larga parte a spostare l'offerta verso i mutui a tasso variabile [in alcuni casi con l'individuazione di un tetto massimo (c.d. *cap-rate*)], per i quali la distanza del TEGM rispetto al tasso di riferimento di mercato (l'Euribor a +3/+6 mesi) è risultata ancora sostenibile. Tale soluzione sta però determinando un aumento della rischiosità a lungo termine per i mutuatari e di conseguenza anche per il Fondo. Inoltre, data la forte volatilità anche dell'Euribor, quale indice di riferimento dei mutui a tasso variabile, tale opzione potrebbe risultare a breve non più percorribile.

Al fine di mitigare il rischio della totale paralisi della misura, pensata proprio per tutelare e favorire il predetto segmento di clientela più fragile, e al contempo superare la criticità illustrata determinata dall'aggancio del tasso soglia al TEGM, a fronte di una domanda che risulta ancora consistente, la proposta normativa in oggetto prevede, in via eccezionale, la possibilità di accesso alle condizioni



agevolate di garanzia nella percentuale massima dell'80%, anche ai casi in cui in cui il tasso di interesse applicato dalle banche non superi il tasso effettivo globale medio pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media dell'*Interest Rate Swap* a 10 anni, pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media dell'*Interest Rate Swap* a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. A tal riguardo si segnala che si fa riferimento al tasso *Interest Rate Swap* a 10 anni pubblicato ufficialmente, vale a dire quello riportato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv. Viceversa, laddove si verifichi un'inattesa inversione di tendenza e discesa improvvisa dei tassi e il differenziale risulti negativo, è previsto che le Banche applichino, a beneficio dei mutuatari, condizioni economiche più favorevoli rispetto al TEGM in vigore.

In particolare, la proposta è stata elaborata partendo dai dati storici, ovvero dalla distribuzione dello *spread* sulle operazioni a tasso fisso costituenti il portafoglio del Fondo Prima Casa. La media rilevata sul periodo gennaio 2015 – giugno 2022 sulle scadenze dei mutui da 10 a 30 anni risulta pari all'1.4% ed in particolare per la porzione di portafoglio garantita all'80%, questa si attesta intorno all'1%. Considerato che al valore dello *spread*, tipicamente, le banche aggiungono il suddetto parametro di mercato (tasso *Interest Rate Swap*) per determinare il tasso finito dei mutui, e che sulla base degli ultimi dati rilevati, al 10 ottobre 2022, l'*Interest Rate Swap* è quotato, sulle scadenze dei mutui a 10 anni, in media, al 3,10%, in crescente salita rispetto alla media del 2,70% del mese precedente, a fronte del valore massimo di gennaio 2022 pari a circa lo 0.53%, sembra opportuno introdurre, data la volatilità e la forte incertezza del contesto macroeconomico, la possibilità di accesso alla garanzia all'80%, anche nel caso in cui il tasso offerto sia superiore al TEGM che, secondo l'ultima rilevazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre scorso, relativo ai mutui ipotecari perfezionati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, è pari, per il tasso fisso, al 3,20% e per il tasso variabile al 2.64%.

Sulla proposta di utilizzo di una "media mobile", per la quantificazione del suddetto *add-on*, si segnala che sulla base degli approfondimenti svolti, tale metodologia risulta, da un lato, in linea con le modalità di rilevazione del calcolo del TEGM e, al contempo, in grado di catturare le sensibili fluttuazioni, anche giornaliere, dei tassi sui mercati. Ciò consentirebbe, quindi, una corretta individuazione ed adeguamento del tasso finito rispetto allo scenario attuale, contraddistinto da elevata incertezza, e che non sarebbe invece perseguibile incrementando il TEGM in una percentuale fissa, difficilmente calcolabile.

Per quanto riguarda la decorrenza del regime proposto, si è ritenuto di individuare la data del 1 dicembre 2022 al fine di assicurare certezza sulla vigenza della misura e al tempo stesso accordare agli istituti di credito le tempistiche minime necessarie per consentire loro l'adeguamento della contrattualistica e dei correlati sistemi operativi.

In via complementare con quanto sopra, la proposta normativa prevede altresì che il soggetto finanziatore debba indicare non più solo in sede di richiesta della garanzia ma anche nel contratto di finanziamento, all'atto della sua stipulazione, le condizioni economiche di maggior favore accordate al soggetto beneficiario per effetto della concessione della garanzia del Fondo.




35.01%

Relazione tecnica

La proposta normativa in oggetto che prevede, in via eccezionale, la possibilità di accesso alle condizioni agevolate di garanzia nella percentuale massima dell'80%, anche ai casi in cui il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media dell' Interest Rate Swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente (tasso riportato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv), calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media dell' Interest Rate Swap a 10 anni pubblicato ufficialmente (tasso riportato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv) del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La neutralità finanziaria della proposta dipende dalla circostanza che la garanzia copre la sola quota capitale e non la parte interessi. In particolare, la metodologia utilizzata per l'accantonamento a copertura dell'esposizioni assunta è stabilita direttamente dalla legge e prevede, per le garanzie all'80%, l'applicazione della percentuale dell'8% sull'importo medio finanziato. Per completezza di informazione, per le garanzie al 50% la suddetta percentuale è pari al 6.5%. Ne consegue che la proposta in oggetto, riguardando la sola componente del tasso di mercato e non essendo in alcun modo correlata al merito creditizio dei beneficiari, non ha impatti sul calcolo degli accantonamenti effettuati dal Gestore (Consap S.p.A) e non genera quindi impatti in termini di fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto a quello stimato nelle previsioni di bilancio per l'anno 2022.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

02/11/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



35.01 /



Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
 - b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;
 - c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.»;
 - b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
 - a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

38.2. Il Governo.

Relazione illustrativa

Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha introdotto, all'articolo 5, dai commi 7 a 12, una procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi d'imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente alla data di entrata in vigore del decreto ovvero al 22 ottobre 2021.

Al fine di consentire alle imprese di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche in considerazione del difficile contesto economico attuale, la norma intende prorogare:

- ulteriormente, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine di adesione alla procedura di riversamento;
- dal 16 dicembre 2022 al 16 dicembre 2023, il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata;
- dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024, il termine per il versamento della seconda rata; - dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025, il termine per versamento della terza rata. Restano salvi i riversamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini di versamento per effetto della presente disposizione.

Per effetto di quanto sopra previsto, con la modifica al comma 11, so proroga del termine ivi previsto – attualmente fissato al 17 dicembre 2022 – a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Inoltre, la norma interviene sull'articolo 23 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante la procedura di certificazione, preventiva o successiva, delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e *design* in relazione alla disciplina agevolativa di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). In particolare, si prevede un'analoga procedura di certificazione, in tal caso necessariamente successiva, riferita alla previgente disciplina in materia di credito d'imposta ricerca e sviluppo, recata dall'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e successive modificazioni. Tale estensione tiene conto delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato tale ultima misura.

38.2%



Relazione tecnica

La disposizione rinvia al 31 ottobre 2023 (rispetto all'originario termine del 31 ottobre 2022) il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati crediti per un importo pari a quasi 15 milioni di euro dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in un'unica soluzione (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 195 milioni (corrispondenti a 210 milioni di euro stimati dalla norma originaria meno i 15 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate di pari importo, ciascuna da 65 milioni di euro, da versare nel 2023 nel 2024 e nel 2025. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in unica soluzione	15	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	65	65	65
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria (70 milioni in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024)	-55	-5	-5	65

Dati in milioni di euro

L'estensione della procedura di certificazione di cui all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, comporta un potenziale incremento delle certificazioni che si prevede possano essere richieste dalle imprese. Al momento, tuttavia, non è possibile stimarne il numero e quindi si ritiene che, in sede di prima applicazione, non occorra procedere al reclutamento di ulteriore personale per l'espletamento delle attività di controllo.

Agli oneri complessivi derivanti dalla disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



e) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

31/10/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

38.2%



All'articolo 40, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST» – sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.

40.4. Il Governo.

Relazione illustrativa

La disposizione garantisce la copertura finanziaria delle 1.361 domande di finanziamento agevolato e connesso cofinanziamento a fondo perduto presentate dalle imprese a SIMEST S.p.A. e riferite alla Sub-Misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” (M1.C2.I5) a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e non accoglibili per esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione di tale Sub-Misura.

Saranno utilizzate a tal fine le risorse del Fondo 394/81 e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Relazione tecnica

La disposizione non necessita dello stanziamento di nuove risorse e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che saranno utilizzate le attuali disponibilità del Fondo 394/81 e della connessa quota di risorse del fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto.

Alla data del 30 settembre 2022, considerate le operazioni in fase di istruttoria, le disponibilità del Fondo 394/81 ammontavano a circa euro 2.400 milioni e le disponibilità della quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto ammontavano a circa euro 760 milioni.

Le 1.361 domande di finanziamento riferite alla Sub-Misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” (M1.C2.I5) a valere sul PNRR determinano un potenziale assorbimento di risorse che potrebbe giungere fino a circa euro 700 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo 394/81 e fino a circa euro 180 milioni a valere sulle disponibilità della quota di risorse del fondo promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

02/11/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

